



Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Approvato con determinazione n. 8 del 30/04/2024



Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli “affidamenti diretti” di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

a) LAVORI

È consentito affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) SERVIZI E FORNITURE

È consentito affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

2. È comunque consentito procedere ad affidamento diretto previo confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In tal caso, ciò non implica l’esperimento di una gara né l’applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l’individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali.

3. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo gli importi di cui al primo comma, escludendo, ai fini della determinazione del suddetto importo, ai sensi dell’art.14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l’IVA.

Art. 2

Divieto di frazionamento artificioso

1. Nessun affidamento di cui al precedente art.1, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, c. 6 del D.Lgs 36/2023, può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere il limite di valore economico previsto dal precedente art. 1 c. 1, le modalità attuative del principio di rotazione di cui all’art. 7 nonché, in generale, l’applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 3

Fase pre-procedimentale

1. Il procedimento può essere preceduto da una fase prodromica, avente dunque contenuto eventuale e ad oggetto l’espletamento di una indagine meramente esplorativa.

2. In tal caso, il Responsabile, mediante semplice richiesta informale rivolta a qualsivoglia operatore economico ritenuto utile allo scopo specifico, può svolgere una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato medesimo al fine di



soddisfare i propri bisogni ovvero la platea dei potenziali affidatari, determinare con maggiore precisione l'oggetto dell'affidamento, definire l'importo occorrente ai fini dell'affidamento medesimo.

Art. 4

Affidamenti di importo inferiore ai 5.000 Euro

1. Gli affidamenti riguardanti le esecuzioni di lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di beni di importo inferiore ad euro 5.000,00, possono essere affidati, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche senza ricorrere al mercato elettronico.

Art. 5

Principio di rotazione

1. Gli affidamenti di cui all'art. 1, c. 1 del vigente regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali Farmapesa, effettuando l'indagine di mercato, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Il principio di rotazione non trova applicazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 6

Responsabile delle procedure

1- Affidamento diretto

L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche in caso di procedura comparativa, competono all'amministratore unico.

2- Ordini diretti per prodotti farmaceutici ed altri prodotti destinati alla vendita.

I direttori di farmacia provvedono alla selezione dei fornitori destinatari degli ordini diretti periodici. Gli ordini vengono elaborati dai medesimi o da loro delegati, previa valutazione dell'andamento del prodotto o di prodotti analoghi. Importo massimo di competenza € 3.000,00 iva esclusa. Per importi superiori è necessaria l'autorizzazione dell'amministratore unico.



Art.7

Formalizzazione del rapporto

Il rapporto con i fornitori viene formalizzato o con contratto, o con ordine scritto o scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Art. 8

Entrata in vigore e pubblicazione sul sito internet aziendale

Il presente Regolamento, approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico, entra in vigore nel giorno della predetta approvazione ed è pubblicato sul sito internet aziendale di Farmapesa Spa.